PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 2

La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui di favore:

a) ai Comuni compresi nella tabella D annessa alla presente legge, allo scopo di procurar loro i mezzi per reintegrare le spese sostenute e provvedere a quelle da sostenere per lo sgombro delle strade e per la riparazione dei danni causati ai fabbricati di loro proprieta' in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio;

b) agli Istituti di beneficenza che esistono ed erogano la loro beneficenza nei Comuni compresi nelle tabelle A, B, C, D, allo scopo di reintegrare le spese sostenute e provvedere a quelle da sostenere per la riparazione dei danni causati ai fabbricati di loro proprieta' in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio, e per supplire alle eventuali deficienze dei loro bilanci del corrente esercizio nella parte relativa alla erogazione dei fondi di beneficenza.

Questi mutui saranno ammortizzabili in cinquanta anni, e le loro annualita', comprensive degli interessi e dell'ammortamento, saranno a carico dello Stato per i soli primi due anni.

La spesa a carico dello Stato, sara' inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro per gli esercizi 1906-907 e 1907-908.

L'ammontare complessivo dei mutui considerati nel presente articolo non potra' superare la somma di lire 1,500,000.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	I — Provvedimenti a favore dei Comuni e delle Provincie
Capo	I — Riparazioni e ricostruzioni di opere pubbliche comunali e provinciali

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it